

## Mediazione obbligatoria

### Mediazione: giustificato il convenuto assente se l'Organismo di mediazione non è competente

*Il responsabile dell'organismo di mediazione deve necessariamente fissare il primo incontro tra le parti e non può revocare tale fissazione all'esito della comunicazione della mancata adesione ad opera della parte chiamata, la quale comporta, in assenza di giustificazione, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8, comma 4-bis D.Lgs. n. 28 del 2010.*

*di Andrea Didone - Avvocato del Foro di Macerata e Dottore di Ricerca in Diritto dell'Economia*

Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Palermo ha affrontato una pluralità di tematiche di particolare interesse in tema di mediazione obbligatoria, relative alla individuazione dell'Organismo di mediazione territorialmente competente ed alle conseguenze della mancata adesione al procedimento della parte chiamata.

Nello specifico, a fronte di una domanda di risarcimento dei danni patiti in ragione di una condotta di natura diffamatoria posta in essere tramite comunicato apparso su sito internet, l'associazione convenuta eccepiva in primo luogo l'improcedibilità della domanda ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, avendo parte attrice proposto istanza di mediazione successivamente alla notifica dell'atto di citazione; in secondo luogo, eccepiva l'incompetenza territoriale dell'Organismo di mediazione forense istituito presso l'Ordine degli avvocati di Palermo, nonché del Tribunale di Palermo in relazione all'instaurato giudizio di merito; eccepiva, infine, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, rilevando in ogni caso l'infondatezza della domanda nel merito.

Il Tribunale di Palermo, rimettendo alla sentenza conclusiva del giudizio la questione relativa al difetto di giurisdizione, procedeva all'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo, in ragione della quale l'associazione convenuta aveva ritenuto di non aderire al procedimento di mediazione.

Secondo la tesi della convenuta, infatti, l'Organismo di mediazione forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo sarebbe stato territorialmente incompetente in ragione del fatto che il successivo giudizio di merito avrebbe dovuto essere incardinato dinanzi al Tribunale di Roma, luogo in cui aveva sede essa convenuta.

Tale ragione avrebbe giustificato, sempre secondo l'associazione convenuta, la mancata adesione al procedimento di mediazione instaurato dall'attore, peraltro dichiarato improcedibile dall'Organismo di mediazione adito proprio alla luce della contestata incompetenza territoriale.

Come noto, l'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010 (nel testo novellato dall'art. 84, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) si limita a stabilire che «*la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia*», rimettendo, così, alle ordinarie regole dettate dal codice di procedura civile l'esatta individuazione dell'Organismo competente.

Va rilevato, peraltro, che la disposizione originaria nulla stabiliva in ordine alla individuazione dell'Organismo di mediazione territorialmente competente, sicché era nella completa disponibilità dell'attore la scelta del luogo in cui attivare la procedura di mediazione.

Tale impostazione ha ricevuto numerose critiche in dottrina, soprattutto in relazione alla possibilità che il procedimento fosse volutamente incardinato dinanzi ad un Organismo territorialmente distante dal luogo di residenza del convenuto, in tal modo rischiando di vanificare la finalità deflattiva sottesa all'introduzione dell'istituto.

La modifica normativa introdotta dall'art. 84, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, se da un lato ha risolto i vecchi dubbi sorti in dottrina, dall'altro ne ha creati di nuovi, nulla prevedendo nel caso in cui la parte erri nella scelta dell'Organismo da adire.

Ci si è chiesti, in particolare, se l'incompetenza possa essere rilevata dal mediatore o debba necessariamente essere eccepita dal convenuto, ovvero a chi spetti la relativa decisione; o ancora, se la contestazione in merito alla competenza territoriale dell'Organismo adito possa considerarsi, di per sé sola, giustificato motivo per non partecipare al procedimento, evitando così le conseguenze previste all'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010.

Proprio di tale ultimo aspetto si è occupato il Tribunale di Palermo con il provvedimento in nota, rilevando come, in tema di diffamazione a mezzo stampa o tramite altri mezzi di pubblicità, risulti ormai pacifico il principio secondo cui nel giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, «*la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato*» (Cass., 13 ottobre 2009, n. 21661).

Conclude, quindi, il Tribunale di Palermo che «*è priva di un giustificato motivo la mancata adesione da parte della Federazione al procedimento di mediazione, stante l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale posta a base della dichiarazione di mancata adesione alla procedura di mediazione*».